



**REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE DEGLI ASCENSORI E
RELATIVI COMPONENTI DI SICUREZZA**

REV.	DATA	VERIFICATO Responsabile degli Schemi	APPROVATO Consiglio di Amministrazione
00	20/10/2007	Domenico Venditti	Assunta Martire
01	15/12/2008	Domenico Venditti	Giuseppe Cafaro

Timbro e Firma del Cliente per accettazione:

.....



INDICE

1.	OGGETTO	3
2.	MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE	3
3.	DEFINIZIONI	3
4.	AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ISPEZIONE	3
5.	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA	3
3.4.3	CONDUZIONE DELLE VALUTAZIONI DI CONFORMITÀ	4
3.4.3.1	<i>Esecuzione valutazioni di conformità</i>	4
6.	DOVERI DEL CLIENTE	4
7.	DOVERI DI ICOVER	5
8.	RILASCIO DEL RAPPORTO DI VERIFICA PERIODICA/STRAORDINARIA E DEL CERTIFICATO FINALE	5
9.	RIFERIMENTO ALLA CONFORMITÀ AL DPR 162/99	5
10.	SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO	6
11.	RITIRO E ANNULLAMENTO DEL CERTIFICATO	6
12.	MODIFICHE ALL'ASCENSORE O AL COMPONENTE DI SICUREZZA	7
13.	PUBBLICITÀ DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE	7
14.	RISERVATEZZA	7
15.	DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO	8
16.	DIRITTO DI RECESSO	8
17.	MODIFICHE DELLE NORME E/O DELLE CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI ISPEZIONE.	8
18.	RECLAMI E RICORSI	8
19.	ARBITRATO	9
20.	CONDIZIONI ECONOMICHE	9
20.1	TARIFE.....	9
20.2	CONDIZIONI DI PAGAMENTO.....	9
21.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	9



1. Oggetto

Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità con le quali è fornito da ICOVER il servizio di verifica e certificazione degli ascensori e relativi componenti di sicurezza in accordo al DPR 162 del 30 aprile 1999 ("Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio")

In particolare, il presente Regolamento fa riferimento a:

- 1) attività relativa al rilascio e al mantenimento delle Certificazioni CE di ascensori secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 162/99, che stabilisce le procedure di valutazione di conformità per quanto concerne gli ascensori (Allegati V, VI, X)
- 2) l'attività di verifica periodica e straordinaria di ascensori, secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/99.

2. Modalità di gestione del Regolamento per l'attività di ispezione

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet: www.icoversrl.it.

I clienti possono comunque richiederne una copia cartacea.

Le revisioni del Regolamento sono sottoposte allo stesso iter previsto per l'emissione. Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono indicate con una barra posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.

Tutte i clienti che hanno in essere un contratto di verifica con ICOVER saranno informate dell'esistenza della nuova revisione e saranno invitate a scaricarlo dal sito o a richiederlo direttamente a ICOVER.

3. Definizioni

I riferimenti utilizzati per i termini utilizzati sono:

- UNI EN ISO 9000:2005;
- UNI CEI EN 45020:1998

con le seguenti integrazioni:

Ispezione: attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, processi, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva.

Rapporto di ispezione o prova: relazione degli esiti dell'ispezione o delle prove.

Certificato di ispezione: documento di sintesi del rapporto di verifica.

Cliente: soggetto presso il quale vengono svolti i servizi di verifica di ICOVER.

4. Ammissione al servizio di ispezione

Qualsiasi soggetto con i requisiti definiti dalla normativa di riferimento e/o dal presente Regolamento per le attività richieste può accedere ai servizi di ICOVER.

Le procedure in base alle quali ICOVER opera garantiscono che non vi siano discriminazioni tra i richiedenti i servizi di ispezione.

5. Svolgimento delle attività di verifica

Il servizio di verifica in accordo agli articoli 13 e 14 del DPR 162/99 e alla circolare 14 aprile 1997 n° 157296 del Ministero delle Attività Produttive sono forniti da ICOVER nei termini e nelle condizioni riportate nel presente regolamento e richiamate nel documento che il cliente, intenzionato a firmare il contratto, accetta con l'invio a ICOVER dell'incarico di verifica e con l'emissione della conferma di ordine da parte di ICOVER che termina la fase contrattuale.

Tutte le attività scelte sono in accordo con il DPR 162/1999 di cui al precedente paragrafo 1.

Il Responsabile Tecnico (RT) esaminerà il contenuto del dossier tecnico-amministrativo al fine di verificare che la documentazione necessaria alla valutazione di conformità secondo gli Allegati del DPR 162/99 risulti completa. Nel caso in cui dovesse risultare mancante una parte di documentazione che impedisca la valutazione (ad esempio: calcoli, schemi, disegni di installazione), il RT contatterà il Cliente al fine di provvedere all'integrazione necessaria, tenendo in sospeso la pratica.

Il RT pianifica l'attività di verifica in base alle seguenti considerazioni:

- termine, indicato sul preventivo, per l'effettuazione delle valutazioni di conformità;
- eventuali accordi con il Cliente;
- carichi di lavoro e vincoli organizzativi della struttura.

Il RT individua quindi l'esperto (tecnico o ispettore, nel seguito: valutatore) e gli affida l'incarico, trasmettendogli contestualmente il dossier tecnico-amministrativo.

3.4.3 Conduzione delle valutazioni di conformità

3.4.3.1 Esecuzione valutazioni di conformità

Le modalità di esecuzione delle prove e di conduzione delle ispezioni secondo le diverse procedure previste dal DPR 162/99 sono riportate nelle IO per le attività di certificazione.

Di seguito si riportano, per ognuno degli Allegati del DPR 162/99 le principali fasi operative.

Allegato V

Il valutatore incaricato esamina la documentazione di progetto ed effettua le prove sui campioni dei componenti di sicurezza ricevuti o sull'impianto di ascensore.

Allegato VI

Il valutatore incaricato esamina i) il progetto di insieme dell'ascensore, ii) i disegni costruttivi e gli schemi dei circuiti di comando, iii) i manuali e le istruzioni per l'uso.

Dopo l'esame documentale, il valutatore esegue i controlli e le prove previste dalle norme tecniche di riferimento per l'accertamento dei requisiti del D.P.R. 162/99.

Allegato X

Il valutatore incaricato esamina la documentazione tecnica, ed in particolare: i) la descrizione generale dell'impianto, ii) i disegni e gli schemi di progettazione e di fabbricazione, iii) l'elenco delle norme armonizzate applicate per soddisfare i requisiti essenziali, iv) i calcoli di progetto, v) i manuali e le istruzioni per l'uso dell'ascensore, vi) copia degli Attestati di Esame CE di Tipo dei componenti di sicurezza utilizzati nell'impianto.

Dopo l'esame documentale, il valutatore incaricato procede all'effettuazione delle prove previste dalle norme tecniche di riferimento per l'accertamento dei requisiti del D.P.R. 162/99.

6. Doveri del Cliente

Il Cliente ha il dovere di:

- garantire a ICOVER le condizioni per realizzare il controllo secondo quanto previsto dal contratto e in particolare fornire la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento delle stesse precisate nell'offerta.
- garantire la correttezza dei dati forniti;
- comunicare tempestivamente per iscritto a ICOVER ogni variazione apportata agli oggetti del servizio di ispezione.

7. Doveri di ICOVER

ICOVER si impegna a:

- fornire al Cliente le prestazioni previste nel contratto in modo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- fornire le proprie prestazioni in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività di produzione dei clienti verificati;
- rendere conto delle attività di controllo mediante la consegna dei rapporti delle ispezioni svolte con le modalità previste nel contratto e in caso di esito negativo comunicarlo al competente organo di vigilanza

8. Rilascio del rapporto di verifica periodica/straordinaria e del certificato finale.

Sulla base di quanto deliberato dal Comitato tecnico di certificazione e in caso di valutazione positiva degli stessi, si provvede all'emissione dei seguenti documenti, differenti in funzione della procedura (Allegato del DPR 162/99) secondo la quale le valutazioni sono state eseguite:

- Attestato di Esame CE del Tipo su ascensori o componenti di sicurezza, secondo l'Allegato V;
- Attestato di Esame finale su ascensori, secondo l'Allegato VI;
- Attestato di Conformità dell'ascensore, secondo l'Allegato X;

In caso di risultato negativo delle prove o delle verifiche, RT provvede ad informare il Cliente in merito a quanto riscontrato rispetto ai requisiti del DPR 162/99 e, ove applicabile, rispetto alle norme adottate per verificare la conformità.

Esso è successivamente sottoposto a eventuali conferme periodiche previste nel DPR 162/99.

a) Rapporto di verifica periodica/straordinaria

Il rapporto di verifica periodica/straordinaria viene emesso da ICOVER su apposita modulistica dopo esito positivo dei controlli di cui agli art. 13 o 14 del DPR 162/99

Una volta emesso il certificato finale o il rapporto di verifica periodica/straordinaria ICOVER provvede ad aggiornare i propri registri.

I registri riportano almeno le seguenti informazioni secondo quanto appropriato in funzione della specifica sezione:

- identificazione dell'ascensore
- fabbricante/installatore/proprietario
- luogo di fabbricazione/installazione
- tipo di controllo a cui è stato sottoposto l'ascensore
- data di emissione del certificato/rapporto
- la sottoscrizione del contratto di verifica/certificazione costituisce per ICOVER l'autorizzazione a pubblicare il registro dei dati

Il registro è aggiornato anche in funzione dell'eventuale revisione, sospensione o ritiro dei certificati

9. Riferimento alla conformità al DPR 162/99

Se il Cliente intende pubblicizzare la conformità dell'ascensore o del componente di sicurezza al DPR 162/99 può adottare le seguenti modalità:

Nel caso di controlli di cui all'art. 6 del DPR 162/99: il cliente può fare riferimento al certificato ottenuto nelle dichiarazioni di conformità da esso rilasciate nelle proprie pubblicazioni, ecc; deve risultare chiaro che il certificato riguarda esclusivamente quel determinato ascensore o componente di sicurezza e non altri prodotti o sistemi di gestione aziendale (qualità ambiente, ecc.)



Per quanto riguarda il certificato ICOVER sono ammesse solo copie integrali leggibili, ingrandimenti o riduzioni purché non distorcano la struttura del certificato stesso,

Per quanto riguarda il marchio ICOVER questo è fornito ai clienti, su loro richiesta, ad esempio sotto forma di adesivo da applicare sull'ascensore o componente certificato.

Per quanto riguarda il numero di identificazione di ICOVER questo deve essere apposto a lato della marcatura europea CE.

In caso di sospensione o ritiro del certificato il cliente deve cessare immediatamente di fare qualsiasi riferimento alla certificazione.

Nel caso di controlli secondo gli articoli 13 e 14 del DPR 162/99: Il cliente può far riferimento alla conformità al DPR 162/99 applicando all'impianto verificato un marchio che ICOVER fornisce ai clienti, su loro richiesta, ad esempio sotto forma di adesivo da applicare sull'ascensore o componente certificato.

10. Sospensione del certificato

ICOVER può sospendere il Certificato di Conformità e la relativa autorizzazione all'uso del marchio e del certificato, per un determinato periodo di tempo, qualora ne riscontri l'opportunità, per esempio nei seguenti casi:

- se nelle verifiche di sorveglianza previste nel DPR 162/99 si riscontrano situazioni di non-conformità alle prescrizioni;
- per uso improprio del Marchio e/o del Certificato di Conformità (esempio: pubblicizzazione ambigua), e/o reclami sull'utilizzo degli stessi, e/o laddove le anomale situazioni createsi non vengano prontamente corrette;
- se il cliente non risolve nei tempi previsti ed efficacemente le non-conformità;
- se il cliente non è in regola con i pagamenti relativi alle attività già effettuate;
- se il cliente non provvede ad informare il ICOVER circa fatti sostanziali che possono influire sulla conformità del prodotto alle norme di riferimento (ad esempio modifiche dell'ascensore o del componente di sicurezza);
- a seguito di accordi tra il cliente e ICOVER, per cessazione della produzione o altri motivi.

In questi casi ICOVER invia al cliente un preavviso che il certificato verrà sospeso se le anomalie riscontrate non saranno corrette entro il termine del preavviso (il tempo di preavviso dipende dalla natura dei motivi che provocano la sospensione).

In mancanza di riscontro e/o di comunicazione di adeguate azioni correttive da parte del cliente, ICOVER invia alla stessa, a mezzo lettera raccomandata (o equivalente), una formale notifica di sospensione del certificato, indicando le condizioni necessarie e le tempistiche a disposizione per la revoca della sospensione.

Al termine del periodo di sospensione:

- se si sono verificate le condizioni per la revoca della sospensione, tale sospensione viene revocata e viene formalmente notificato al cliente che il certificato e l'autorizzazione all'uso del marchio e del certificato è stato riattivato;
- se non si sono verificate le condizioni per la revoca della sospensione viene ritirato il certificato.

La sospensione della certificazione può essere pubblicata da ICOVER.

11. Ritiro e annullamento del Certificato

Oltre alla sospensione, ICOVER può revocare il certificato e l'autorizzazione all'uso del marchio e del certificato nei seguenti casi:

- il cliente non risolve le condizioni che hanno portato alla sospensione del certificato;
- se nelle verifiche di sorveglianza si riscontrano situazioni di grave non-conformità alle norme o alle prescrizioni del regolamento di certificazione;

Il certificato può essere inoltre revocato nei seguenti casi:

- il cliente non intende mantenere o rinnovare la certificazione; in questo caso il cliente è tenuto a:
 1. restituire a ICOVER, alla data di scadenza, la copia originale del certificato di conformità e del marchio di certificazione;

2. interrompere immediatamente l'uso del marchio e del certificato e ogni eventuale riferimento alla certificazione in ogni altro documento;
3. comunicare a ICOVER la quantità di prodotto certificato giacente a magazzino e il periodo stimato di smaltimento (ICOVER si riserva il diritto di verificare presso i magazzini del cliente i prodotti giacenti e di effettuare dei prelievi di campioni per le prove di laboratorio;
 - il cliente non intende o non è in grado di adeguarsi alle nuove prescrizioni in caso di introduzione di modifiche alle norme o documenti cogenti;
 - il prodotto non viene più fabbricato o il cliente abbandona la corrispondente attività;

In questi casi ICOVER invia al cliente un preavviso che il certificato verrà ritirato/annullato se le anomalie riscontrate non saranno corrette entro il termine del preavviso (il tempo di preavviso dipende dalla natura dei motivi che provocano la sospensione). In mancanza di riscontro o nel caso che azioni correttive adeguate non vengano intraprese e comunicate dal cliente, ICOVER invia alla stessa, a mezzo lettera raccomandata (o equivalente), una formale notifica di ritiro/annullamento del certificato.

Il cliente può presentare appello e il ICOVER, in sede di esame dell'appello, può decidere, secondo i casi di recedere o meno dalla decisione di ritiro / annullamento.

Prima di ritirare/annullare la certificazione ICOVER valuta e decide circa le conseguenze relative al prodotto certificato ovvero se far togliere il marchio di conformità da tutti i prodotti in magazzino e, ove possibile, anche dai prodotti già venduti, oppure accordare al cliente un'autorizzazione di breve durata per smaltire i prodotti marchiati o prendere altre decisioni adeguate.

Il ritiro o l'annullamento della certificazione possono essere resi pubblici da ICOVER.

12. Modifiche all'ascensore o al componente di sicurezza

Il cliente deve informare preventivamente e tempestivamente ICOVER di qualsiasi modifica che intende apportare all'ascensore o al componente di sicurezza certificato; tale modifica può interessare il prodotto certificato oppure il suo progetto o il suo processo di fabbricazione.

ICOVER valuterà caso per caso la necessità di effettuare controlli integrativi o attivare un nuovo iter di certificazione. Il cliente non potrà procedere alla distribuzione dei prodotti modificati senza il consenso preventivamente notificato da ICOVER.

Il cliente può chiedere a ICOVER una revisione del proprio certificato; anche in questo caso ICOVER valuterà caso per caso la necessità di effettuare controlli integrativi o attivare un nuovo iter di certificazione.

La non osservanza di qualsiasi delle suddette condizioni porta alla sospensione del certificato

13. Pubblicità del servizio di ispezione

Qualunque comunicazione che il Cliente oggetto di ispezione faccia circa l'utilizzo dei servizi di ispezione di ICOVER deve essere veritiera e inequivocabilmente riferita all'oggetto delle ispezioni stesse.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, ICOVER intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

14. Riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti l'Operatore, acquisiti o dei quali si sia venuti a conoscenza nel corso delle attività di ispezione o certificazione, sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie, disposizioni degli Organismi di accreditamento o autorizzazione scritta dell'Operatore. ICOVER vincola il proprio personale e chiunque, operando per suo conto, venga a conoscenza di informazioni riservate, alla riservatezza. Atti e documenti acquisiti da ICOVER e riguardanti gli Operatori sono gestiti in forma riservata a fronte di apposita procedura.

ICOVER garantisce il rispetto della legge sulla gestione dei dati sensibili di tutti i soggetti dei quali detiene informazioni di tale genere.

In caso di autorizzazione scritta dell'Operatore al trattamento dei dati, questi ultimi possono essere utilizzati per la predisposizione di materiale divulgativo di varia natura finalizzato a promuovere l'attività di ICOVER e a diffondere la conoscenza tra i soggetti con i quali ICOVER intrattiene rapporti utili per il raggiungimento degli scopi statutari.



Qualora la legge imponga di rendere note informazioni riservate a terzi, ICOVER informa l'Operatore circa i dati divulgati.

15. Durata e Rinnovo del contratto

La durata del contratto è biennale con decorrenza dalla data di accettazione dell'incarico. In caso di mancato recesso, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per altri due anni e così di seguito, fino allo smantellamento dell'impianto.

16. Diritto di Recesso

Ciascuna parte avrà la facoltà di recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dall'esecuzione dell'ultima verifica, dando disdetta all'altra parte a mezzo lettera raccomandata.

Il Committente può inoltre recedere dal contratto mediante lettera raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione di nuove tariffe.

In caso di recesso oltre il termine di 60 gg, e al ricevimento della lettera di disdetta, al Committente sarà addebitato, a titolo di penale, un importo pari al costo della verifica.

Ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., ICOVER ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto in caso di inadempimento da parte del cliente alle obbligazioni previste dal contratto stesso.

17. Modifiche delle norme e/o delle condizioni per lo svolgimento di servizi di ispezione

In conseguenza di variazioni del sistema normativo di riferimento per l'accreditamento dei servizi di ispezione, possono essere apportate delle variazioni:

- al presente Regolamento;
- al Piano di valutazione;
- alle condizioni economiche.

All'emissione di un nuovo Regolamento o di un nuovo Tariffario viene stabilito il termine entro il quale i Clienti dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni, considerando l'entità delle modifiche da apportare. ICOVER ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti che hanno già sottoscritto un contratto con scadenza successiva al termine di entrata in vigore delle nuove norme alle quali deve essere adeguato il regolamento e con domanda in corso di esame. Salvo il diritto di recesso, ICOVER provvede all'emissione di un nuovo contratto alle nuove condizioni.

18. Reclami e ricorsi

I reclami provenienti dai Clienti vengono inoltrati al Responsabile degli Schemi.

Il Responsabile degli Schemi, con la Segreteria tecnica, provvede alla valutazione degli estremi del reclamo, esaminando tutte le informazioni disponibili circa l'oggetto del reclamo stesso (verbali, dichiarazioni, etc.) e, quando lo ritiene fondato e sia possibile intervenire, formula una proposta per risolvere il problema.

Le misure correttive proposte devono essere comunicate al cliente interessato dal problema.

I ricorsi possono essere presentati dai Clienti in merito alle decisioni di ICOVER sugli esiti dell'ispezione

Le aziende devono presentare il proprio ricorso inoltrando una richiesta scritta di revisione della decisione in oggetto a ICOVER, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento contestato. ICOVER provvede a dare riscontro della ricezione del ricorso con una comunicazione scritta inviata all'azienda. ICOVER garantisce l'esame dei ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento.

Eventuali esiti di prove analitiche effettuate a supporto del ricorso, dovranno essere emessi da laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per la specifica prova. Qualora non fossero disponibili laboratori con tali caratteristiche, i metodi utilizzati per le controprove dovranno essere gli stessi utilizzati da ICOVER e l'affidabilità del laboratorio dovrà essere valutata da soggetti indipendenti e competenti.

Alla Giunta di Appello è demandato in via esclusiva il riesame avverso le decisioni di ICOVER in merito ai ricorsi presentati.



19. Arbitrato

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione del Regolamento di ICOVER, sono devolute alla decisione libera e irrituale di un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Cosenza, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

20. Condizioni economiche

20.1 Tariffe

Le tariffe che regolano le prestazioni di ICOVER vengono definite nel Tariffario e/o nell'offerta accettata dal Cliente.

Le variazioni delle tariffe vengono notificate ai Clienti che sono già sottoposti al sistema di controllo con comunicazione del nuovo tariffario o della nuova offerta, per le prestazioni non ancora assolute, trasmesso a mezzo di lettera raccomandata A.R. o mezzi equivalenti.

Il cliente ha il diritto di rinunciare al servizio entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica di variazione.

20.2 Condizioni di pagamento

Le tariffe relative alle prestazioni di ICOVER devono essere versate con le modalità stabilite dal Tariffario o dall'offerta.

Il mancato pagamento di prestazioni effettuate comporta l'invio da parte di ICOVER di una lettera di diffida.

21. Normativa di riferimento

Di seguito è riportata la normativa di riferimento.

- DPR 162/1999

"Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio".

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (2005)

"Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione"

- UNI CEI EN ISO/IEC 17025

"Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura"

- UNI CEI EN 45020 (1998)

"Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale"

- UNI EN ISO 9000:2000

"Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e terminologia"

- EA5/01

"EA guidance on the application of EN 17020"